

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1971

Estensione a favore dei laureati addetti alle esercitazioni pratiche nelle università e negli istituti di istruzione universitaria dei benefici previsti per gli assistenti volontari

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono state abrogate le disposizioni che consentivano la nomina di assistenti volontari nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 23 della stessa legge prevede che, ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate sino all'anno accademico 1974-75 agli assistenti volontari in servizio.

Al secondo comma viene stabilito quanto segue: « Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati ».

È noto che, a causa del rilevante incremento della popolazione studentesca, si è fatto largo ricorso alla facoltà prevista in questo ultimo comma.

Al fine di evitare difformità di trattamento e di dare al personale laureato al quale è od è stato affidato lo svolgimento di esercitazioni nelle università e negli istituti di istruzione universitaria riconoscimento di

detta attività — spesso molto impegnativa e superiore senza dubbio ai modestissimi compensi erogati — si ritiene doveroso estendere esplicitamente al personale stesso i benefici attribuiti agli assistenti volontari con l'articolo 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, recitante testualmente:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis ».

Col disegno di legge che segue s'intende operare una perequazione di trattamento salvaguardando, nel contempo, il riconoscimento dei servizi già resi.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ai laureati addetti alle esercitazioni pratiche nelle università e negli istituti di istruzione universitaria sono estesi, a decorrere dall'applicazione dell'articolo 23, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i benefici previsti dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nei riguardi degli assistenti volontari.